



Sede principale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Telefono 044 956 12 12
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI
Route de la Pâla 100, 1630 Bulle
Telefono 058 595 19 19
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Tasse

secondo l'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)

La base giuridica per il prelievo delle tasse è l'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI; RS 734.24) e l'art. 11 dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3)

1. Rilascio di autorizzazioni generali d'installazione

- | | | |
|---|--------|------------|
| a. autorizzazione per le persone fisiche (art. 7 OIBT)
in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
| b. autorizzazione per le imprese (art. 9 OIBT)
in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
| c. autorizzazione sostitutiva (art. 11 OIBT) | | CHF 450.00 |
| d. proroga dell'autorizzazione sostitutiva (art. 11 OIBT) | | CHF 300.00 |
| e. modifiche di autorizzazioni d'installazione (nuove persone del mestiere)
in base al dispendio effettivo | | |

2. Rilascio di autorizzazioni di controllo

- | | | |
|---|--------|------------|
| a. autorizzazione per una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti
(art. 27 cpv. 1 OIBT)
in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
| b. autorizzazione per un'impresa (art. 27 cpv. 2 OIBT)
in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
| c. modifiche di autorizzazioni di controllo (nuove persone autorizzate al controllo)
in base al dispendio effettivo | | |

3. Esami per l'ottenimento di autorizzazioni d'installazione limitate (art. 21 OIBT)

- | | | |
|--|---------------|---------------------------|
| a. art. 13 OIBT, lavori a impianti propri all'impresa (elettricista di fabbrica) | | |
| 2 esperti | per candidato | CHF 1'550.00 ¹ |
| 1 esperto e registrazione audio | per candidato | CHF 1'200.00 ² |
| b. art. 14 OIBT, lavori d'installazione su impianti speciali | | |
| 2 esperti | per candidato | CHF 1'550.00 ¹ |
| 1 esperto e registrazione audio | per candidato | CHF 1'200.00 ² |
| c. art. 15 OIBT, raccordo di prodotti elettrici (autorizzazione di raccordo) | | |
| 2 esperti | per candidato | CHF 1'550.00 |
| 1 esperto e registrazione audio | per candidato | CHF 1'200.00 |
| d. per ripetenti | | |
| tassa dopo l'iscrizione all'esame | | CHF 300.00 |
| per materia esaminata | | CHF 300.00 |

¹ Valido dall'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3). Fino a quel momento importo valido: CHF 1'400.00.

² Valido dall'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3). Fino a quel momento importo valido: CHF 1'100.00.

4. Rilascio di autorizzazioni d'installazione limitate

- a. per lavori a impianti propri all'impresa (elettricista di fabbrica; art. 13 OIBT)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- b. per lavori d'installazione su impianti speciali (art. 14 OIBT)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- c. per il raccordo di prodotti elettrici (autorizzazione di raccordo; art. 15 OIBT)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 450.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- d. ad esame superato conformemente al punto 3 o registrato come detentore d'autorizzazione presso l'ESTI
- | | | |
|--|--|------------|
| | | CHF 350.00 |
|--|--|------------|
- e. per modifiche
- | | | |
|--|--|--|
| in base al dispendio effettivo, se riguarda contemporaneamente diverse autorizzazioni di un titolare | | |
|--|--|--|

5. Verifica e rilascio di rapporti di sicurezza secondo l'art. 34 capoverso 3 OIBT

- per impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 150.00 |
|--------------------------------|--------|------------|

6. Pretesa di rapporti di sicurezza periodici secondo l'art. 36 cpv. 2 OIBT

- a. per impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 150.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- b. Impianto di produzione di energia senza collegamento ad una rete di distribuzione
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 150.00 |
|--------------------------------|--------|------------|

7. Pretesa di attestazioni secondo l'art. 36 cpv. 3bis OIBT

- a. per titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa (elettricista di fabbrica; art. 13 OIBT), ciascuna per tre anni
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 180.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- b. per titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali (art.14 OIBT)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 150.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- c. per titolari di un'autorizzazione di raccordo (art. 15 OIBT)
- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| in base al dispendio effettivo | almeno | CHF 150.00 |
|--------------------------------|--------|------------|
- d. per attestazioni, che vengono trasmesse senza essere pretese (verifica e rilascio)
- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| | in base al dispendio effettivo | |
|--|--------------------------------|--|

8. Procedura per il riconoscimento di qualifiche professionali straniere in elettrotecnica

in base al dispendio effettivo

9. Attività di controllo

I dispendi per le attività di controllo in relazione alle autorizzazioni d'installazione e di controllo vengono calcolati secondo il tempo effettivo (art. 10 O-ESTI)

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti
Direttore

Fehraltorf, 1° gennaio 2019